

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, ALPINI, BAGHINO,
FINI, MENNITTI, SOSPIRI, TRANTINO**

Presentata l'8 ottobre 1985

**Adeguamento, indicizzazione e reversibilità degli assegni
straordinari corrisposti ai decorati al valor militare**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le leggi attualmente in vigore concernenti gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare sono caratterizzate da carenze che incidono sul significato dello stesso riconoscimento e che in particolare determinano gravi disparità di trattamento

Ecco i provvedimenti legislativi ai quali ci riferiamo

Con la legge 30 ottobre 1969, n. 831, venne stabilita la riduzione della reversibilità degli assegni al 50 per cento per le singole decorazioni. E successivamente, con la legge del 23 novembre 1978, n. 915, si provvede ad elevare al 100 per cento l'assegno di reversibilità per le medaglie d'oro, lasciando invariate al 50 per cento tutte le altre decorazioni

Con il decreto del 30 dicembre 1981, n. 834, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge del 23 settem-

bre 1981, n. 533, l'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare è stato fissato, a decorrere dal 1° luglio 1981, nella seguente misura annua: medaglia d'oro, 3 milioni, medaglia d'argento, 250 000 lire, medaglia di bronzo, 100 000 lire, croce di guerra, 70 000 lire

In concreto si tratta della sperequazione esistente in fatto di reversibilità, della non adeguata proporzionalità della entità di base degli assegni previsti per le medaglie d'argento e di bronzo e per le croci di guerra, del mancato incremento, dopo il 1° luglio 1981, degli assegni stabiliti per tutte le decorazioni in relazione all'intervenuto aumento del costo della vita

Tale situazione richiede un urgente intervento correttivo

Al riguardo, proponiamo che la concessione della reversibilità nella misura del 100 per cento venga estesa a tutte le

decorazioni. E proponiamo, altresì, che l'entità degli assegni annui annessi alle decorazioni al valor militare, tenendo conto del processo inflattivo e degli adeguamenti di base proporzionali che si rendono necessari:

sia fissata nelle seguenti misure, a decorrere dal 1° gennaio 1986: medaglia d'oro lire 3.500.000; medaglia d'argento

lire 1.500.000; medaglia di bronzo lire 1.000.000; croce di guerra lire 500.000;

venga rivalutata, nel tempo, mediante la indicizzazione, di fronte al costante aumento del costo della vita.

Onorevoli colleghi, confidiamo in una sollecita approvazione della proposta di legge che risponde ad esigenze di equità in relazione allo speciale riconoscimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ammontare degli assegni corrisposti ai decorati al valor militare è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1986, nelle seguenti misure annue;

1) medaglia d'oro al valor militare: lire 3.500.000;

2) medaglia d'argento al valor militare: lire 1.500.000;

3) medaglia di bronzo al valor militare: lire 1.000.000;

4) croce di guerra al valor militare: lire 500.000.

Dal 1° gennaio 1987, con decreto del Ministro del tesoro, gli assegni vengono rivalutati, annualmente, in misura pari all'intervenuto aumento del costo della vita registrato dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 2.

Dal 1° gennaio 1986 gli assegni di cui all'articolo 1 sono integralmente reversibili in favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della decorazione.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per la maggiore spesa sarà incrementato con prelevamento dal fondo iscritto nel capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per il 1986.